

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: ultimi chiarimenti

di **Lucia Recchioni**

In occasione del consueto appuntamento annuale con **Telefisco** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti da tempo attesi con riferimento alla nuova disciplina in materia di **indagini finanziarie** dettata dall'[articolo 7-quater del D.L. 193/2016](#), convertito con la Legge 225/2016.

Ricordiamo a, tal proposito, che con la richiamata disposizione il legislatore ha operato un **duplice intervento** sulle previsioni di cui all'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#):

- da un lato, ha infatti eliminato la parola "**compensi**", **escludendo** così dall'ambito di applicazione della norma i **professionisti**. Sono state in tal modo recepite le conclusioni raggiunte dalla Corte Costituzionale con la **sentenza n. 228/2014**;
- dall'altro, ha introdotto una specifica soglia di "rilevanza" dei **prelevamenti** per i titolari di reddito d'**impresa**, stabilendo che sono posti come ricavi a base delle rettifiche ed accertamenti i prelevamenti o gli importi riscossi superiori ad euro **1.000 giornalieri** e, comunque, ad euro **5.000 mensili**.

Anche alla luce dei chiarimenti forniti con la recente sentenza della **Corte di Cassazione n. 2432 del 31 gennaio 2017**, possiamo quindi oggi distinguere **due fattispecie** nell'ambito delle disposizioni in tema di indagini finanziarie:

- una prima fattispecie, che attribuisce rilevanza ai **versamenti** non giustificati, la quale trova applicazione nei confronti di **tutti i contribuenti** (dagli imprenditori, ai professionisti, senza dimenticare i privati cittadini);
- una seconda fattispecie, che riguarda esclusivamente i **prelevamenti** di importo superiore a **1.000 euro giornalieri** e **5.000 euro mensili** non giustificati, la quale opera solo con riferimento ai titolari di **reddito d'impresa**.

In entrambi i casi, se il contribuente non riesce a dimostrare che ha tenuto conto dei suddetti prelevamenti/versamenti ai fini della determinazione del reddito, gli uffici possono considerare gli importi in oggetto come **maggior reddito**, e porre quindi questi elementi a base delle rettifiche e degli **accertamenti** previsti dagli [articoli 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. 600/1973](#).

La norma, pertanto, consente agli uffici di rideterminare il reddito del contribuente, sia ricorrendo allo strumento dell'accertamento **analitico** che a quello **induttivo**.

In considerazione di tutto quanto sopra brevemente esposto, le **novità** più rilevanti sono sicuramente sul fronte dei **prelevamenti**, in quanto, non solo vengono esclusi i professionisti

dall'ambito di applicazione della norma, ma vengono altresì definiti degli importi entro i quali il contribuente può disporre delle somme **senza temere accertamenti** del Fisco.

Tali soglie, secondo l'interpretazione prevalente, potrebbero essere più correttamente qualificate come vere e proprie "**franchigie**" in quanto la norma espressamente chiarisce che sono posti a base degli accertamenti soltanto "*i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.*". Da ciò ne consegue che, anche nel caso in cui il contribuente abbia superato le suddette soglie, i limiti **continuano a trovare applicazione**, ammettendo la possibilità di non giustificare i prelevamenti entro i richiamati importi.

È stato inoltre ritenuto che le due soglie operino **congiuntamente**, sicché è necessario che i prelevamenti siano superiori ai 1.000 euro giornalieri, e, contemporaneamente, sia superata la soglia dei 5.000 euro mensili.

Dubbi sono stati tuttavia espressi in merito al concetto di "**mese**". Da un lato, infatti, potrebbe ritenersi rilevante il mese solare, ma non può essere esclusa la rilevanza anche del mese inteso come lasso di trenta giorni dal prelievo di riferimento.

Tra le più rilevanti problematiche interpretative deve però essere sicuramente richiamata l'**efficacia temporale** della norma.

Secondo le prime interpretazioni, le novità introdotte dovevano trovare applicazione con riferimento a tutti gli accertamenti **ancora da emanare**, trattandosi di una norma di carattere **procedurale**.

Non sono tuttavia mancate argomentazioni a sostegno dell'**applicazione retroattiva**: non solo perché la norma è stata ritenuta meramente **interpretativa**, ma anche per la sua natura di **disposizione a favore del contribuente**.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'appuntamento con **Telefisco**, ha avuto modo di chiarire che le nuove disposizioni introdotte (e, quindi, anche le nuove soglie di "rilevanza") trovano applicazione soltanto **a partire dal 03.12.2016**, ovvero dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione 225/2016.

Dal tenore letterale del quesito (non confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate) pare comprendere che l'**irretroattività** della disposizione discenda dall'oggetto della disposizione stessa, la quale riguarda l'**attività istruttoria** e non quella di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate è inoltre tornata a ribadire che le **nuove soglie** introdotte dal legislatore (1.000 euro giornaliera e 5.000 euro mensili) trovano applicazione solo con riferimento ai prelievi non giustificati, e **non si estendono quindi anche ai versamenti**, i quali continuano a rappresentare una presunzione di reddito ogni volta che il contribuente non riesce a giustificarli.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI ▶▶

Roma Verona